

| | | | |
|--|----|---|--------------------------------|
| numero | | | Bellinzona |
| 5702 | fr | 0 | 5 dicembre 2018 |
| Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch | | | Repubblica e Cantone Ticino |

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'interno
Ufficio federale delle assicurazioni
sociali
Effingerstrasse 20
3003 Berna

Trasmissione (in formato word e pdf) a:
Bereich.Recht@bsv.admin.ch

Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) – Disposizioni d'esecuzione relative alla sorveglianza degli assicurati (osservazione)

Gentili signore,
Egregi signori,

vi ringraziamo per la possibilità concessaci di inoltrare le nostre osservazioni sull'avamprogetto riguardante le disposizioni d'esecuzione relative alla sorveglianza degli assicurati (osservazione), posto in consultazione dal Consiglio federale anche in lingua italiana.

La modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), approvata in occasione della votazione popolare del 25 novembre 2018, crea le basi legali formali che abilitano gli assicuratori sociali a predisporre osservazioni di assicurati che si presume, in ragione di un sospetto motivato, percepiscano indebitamente prestazioni.

Rileviamo che la proposta di modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) è oggetto di commento, laddove si ritiene necessario e, in tal senso, si elencano di seguito le disposizioni interessate.

Ad art. 7a

Il nuovo articolo 43a cpv. 6 LPGA indica che è possibile far capo a "*specialisti esterni*". Il cpv. 9 della medesima disposizione affida all'esecutivo il mandato di emanare prescrizioni circa le esigenze relative agli "*specialisti*" incaricati delle investigazioni. Il progetto di ordinanza riprende la nozione generica di "*specialisti*".

Attenendosi al tenore letterale delle disposizioni, occorrerebbe concludere che anche gli specialisti attivi in seno alle varie assicurazioni sociali che effettuano osservazioni sono

sottoposti alle medesime condizioni che gli specialisti esterni. Per fugare ogni dubbio sarebbe comunque auspicabile inserire una precisazione in tal senso.

Capoverso 3 lettera b

Ritenuti i numerosi requisiti che gli aspiranti specialisti devono adempiere, ci si interroga circa la necessità di esigere anche delle credenziali a livello finanziario, considerato altresì l'esteso lasso temporale considerato. Si reputa, infatti, che l'adempimento delle restanti condizioni è sufficiente garanzia di condotta irreprensibile, alle quali possono aggiungersene se del caso altre imposte dalle legislazioni cantonali (per il Canton Ticino si veda l'art. 5 della legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza (RL 550.400), nonché l'art. 5 e seg. del relativo regolamento, RL 550.410).

Capoverso 3 lettera c

La formulazione "*conoscenze giuridiche necessarie*" appare troppo vaga. Sarebbe pertanto auspicabile delimitare la nozione, limitandosi per esempio a richiedere una conoscenza basilare del diritto delle assicurazioni sociali. Anche in questo caso le ulteriori condizioni poste successivamente (formazione specifica ed esperienza almeno biennale) dovrebbero assicurare un bagaglio di conoscenze mirato al settore delle investigazioni.

Capoverso 9

Ci si chiede se un registro pubblicamente accessibile dei titolari di un'autorizzazione non li renda riconoscibili, a scapito dell'agire in incognito durante un'osservazione.

In conclusione le esigenze poste al rilascio dell'autorizzazione devono essere formulate in modo tale da non mettere in discussione le competenze degli specialisti e quindi la documentazione raccolta a seguito della sorveglianza. Se dette esigenze non sono formulate in maniera chiara, il rilascio dell'autorizzazione stessa potrebbe essere contestata con il conseguente rischio di dover comunque versare le prestazioni.

Ad art. 7c

La disposizione è silente riguardo alla gestione della documentazione in fase istruttoria. Di principio l'assicurato ha diritto di consultare il proprio incarto in qualsiasi momento. Ora, è chiaro che il diretto interessato, sino a quando non viene a sapere d'essere stato oggetto di osservazione, non deve nutrire alcun sospetto a tal riguardo. Se agli atti figura documentazione relativa ad una sorveglianza e l'assicurato chiede di consultare il proprio incarto, l'amministrazione si vedrà quindi costretta a negare qualsiasi accesso. Oltre che lesivo del principio di proporzionalità, il provvedimento rischierebbe d'essere censurato in caso di eventuale ricorso. Un'alternativa consisterebbe nel classare gli atti sensibili in un incarto separato, che verrà annesso a quello principale al momento in cui l'assicurato verrà informato in merito all'osservazione effettuata.

L'OPGA dovrebbe quindi fornire indicazioni sulla gestione della documentazione sensibile durante la fase d'osservazione sia per garantire la necessaria unità di procedura sia per tutelare l'assicurato in caso di contestazioni da parte dell'assicurato.

A tal proposito v'è un ulteriore punto che merita una riflessione. Se da un lato vi sono attori che devono essere mantenuti all'oscuro sugli accertamenti in corso (assicurati *in primis*), dall'altro ve ne sono altri (p. es. periti o autorità penale) che, per assicurare al meglio lo svolgimento dei propri compiti, devono essere prontamente informati. Qualora si predisponesse la possibilità di creare un incarto provvisoriamente separato, sarebbe quindi auspicabile specificare se e quali attori potrebbero averne accesso.

Infine, l'OPGA non prevede disposizioni transitorie, non fornendo alcuna indicazione sull'applicabilità delle nuove norme a procedimenti ancora aperti, nell'ambito dei quali sono già stati acquisiti agli atti rapporti investigativi.

Ad art. 8a

La formulazione è ridondante. Per evitare doppioni si potrebbe semplicemente prevedere tramite un unico capoverso la possibilità d'informare l'assicurato oralmente o per iscritto.


Ad art. 8b

Si prevede che, una volta conclusa l'osservazione, l'assicurato viene informato in merito ed in seguito il materiale è eliminato (tranne avviso contrario dell'assicurato). Per contro, non si stabilisce come debba avvenire la gestione, la conservazione e la distruzione degli atti presso gli specialisti che si sono occupati dell'osservazione.

Per eventuali domande, l'Istituto delle assicurazioni sociali rimane a disposizione tramite il Servizio giuridico (091 821 92 98; servizio.giuridico@ias.ti.ch).

Con i migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Claudio Zali

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

Copia p.c.:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch);
- Istituto delle assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch; servizio.giuridico@ias.ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet